



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: www.figcmarche.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 106 del 01/12/2025

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 01 dicembre 2025 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

Reclamo n. 18/CSAT 2025/2026 Dispositivo n. 18/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 18 promosso dalla società A.S.D. FUTSAL CAMPIGLIONE in data 10/11/2025 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara FUTSAL CAMPIGLIONE – MONTELUPONE CALCIO A 5 con il risultato di 0-6, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 40 Calcio a Cinque del 04/11/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. FUTSAL CAMPIGLIONE.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 01 dicembre 2025.

Il Presidente e Relatore
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 01 dicembre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**Reclamo n. 21/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 21/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 21 promosso dalla società A.S.D. SALVANO in data 14/11/2025 avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/00) inflitta alla Società A.S.D. SALVANO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 83 del 07/11/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. SALVANO.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 01 dicembre 2025.

Il Relatore
F.to in originale
Francesco Scalonì

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 01 dicembre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Avv. Francesco Scalonì – Componente
Dott.ssa Donatella Bordini – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 01 dicembre 2025 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

**Reclamo n. 24/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 24/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 24 promosso dalla società A.S.D. LEONESSA MONTORO CALCIO in data 20/11/2025 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara LEONESSA MONTORO CALCIO – AGUGLIANO POLVERIGI con il risultato di 0-3, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 42 del 19/11/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. LEONESSA MONTORO CALCIO.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 01 dicembre 2025.

Il Relatore
F.to in originale
Marco Marconi

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 01 dicembre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 99 – RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 2025

Reclamo n. 19/CSAT 2025/2026
Decisione n. 19/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni, presidente,

Avv. Francesco Scalonì, componente,

Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente,

Avv. Francesco Paoletti, componente,

Dott.ssa Donatella Bordini – Componente

nella riunione del 24 novembre 2025 tenutasi in modalità telematica con l'assistenza del Segretario Alver Torresi a seguito del reclamo n° 19 promosso dalla società SERRANA 1933 A.S.D. in data 12/11/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. ORAZI PIETRO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 40 del 08/11/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Donatella Bordini;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 12/11/2025 la società SERRANA 1933 A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. ORAZI PIETRO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 40 del 08/11/2025, sostenendo che la sanzione inflitta sarebbe eccessiva rispetto a quanto realmente accaduto e chiedendo la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti.

La società scrive che vi sarebbe stata una errata interpretazione dei fatti da parte dell'arbitro derivante da una sceneggiata messa in atto dal calciatore della squadra avversaria, che il direttore di gara non avrebbe avuto modo di vedere esattamente l'accaduto, trovandosi in quel momento di spalle e che tra i due giocatori vi sarebbe stato soltanto un lieve contatto.

Tutto ciò sarebbe riscontrabile nel filmato che la reclamante ha allegato al reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente stabilito che non è possibile procedere alla visione del filmato prodotto dalla reclamante in quanto ciò è consentito dall'art. 61 CGS soltanto quando le riprese o i filmati *"dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore della infrazione."*: fattispecie che non ricorre nel caso in esame.

Nel merito del reclamo va rammentato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: *" I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. "*

Dalla lettura del referto risulta evidente che in effetti il calciatore ha messo in atto una condotta violenta nei confronti di un avversario, avendo scritto il direttore di gara di aver espulso il calciatore ORAZI PIETRO in quanto *" Colpisce con un pugno un giuocatore avversario. "* : ciò attesta che il tesserato sanzionato ha messo in atto una condotta violenta come disciplinata dall'art. 38 CGS, il quale prevede una sanzione minima di 3 giornate di squalifica.

Pertanto il reclamo deve essere respinto, risultando congrua la sanzione irrogata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società SERRANA 1933 A.S.D..

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 24 novembre 2025.

Il Relatore
Donatella Bordi

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 26 novembre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 20/CSAT 2025/2026
Decisione n. 20/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni, presidente,
Avv. Francesco Scaloni, componente,
Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente,
Avv. Francesco Paoletti, componente,
Dott.ssa Donatella Bordi, componente,
nella riunione del 24 novembre 2025 tenutasi in modalità telematica con l'assistenza del Segretario Alver Torresi a seguito del reclamo n° 20 promosso dalla società URBANIA CALCIO SSD ARL in data 12/11/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. CONTI GIANMARCO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 86 del 12/11/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
 - letti il preannuncio, il reclamo e la memoria integrativa depositata in data 15-11-2025;
 - relatore Lorenzo Casagrande Albano;
 - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 12/11/2025 la società URBANIA CALCIO SSD ARL ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. CONTI GIANMARCO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 86 del 12/11/2025, sostenendo che il proprio tesserato nell'occasione, espulso per somma di ammonizioni, si sarebbe limitato a chiedere all'arbitro spiegazioni del provvedimento senza proferire nessuna frase intimidatoria né minacce.

E' stata quindi richiesta una riduzione della sanzione irrogata; al reclamo è stato anche allegato allegando anche un video clip.

Nella memoria integrativa la reclamante ha insistito nelle proprie richieste, ribadendo la propria versione dell'accaduto che sarebbe riscontrabile nel filmato prodotto in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente stabilito che non è possibile procedere alla visione del filmato prodotto dalla reclamante in quanto ciò è consentito dall'art. 61 CGS soltanto quando le riprese o i filmati *"dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore della infrazione."*: fattispecie che non ricorre nel caso in esame.

L'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: *" I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. "*

Dalla lettura del referto risulta evidente che in effetti il calciatore dopo essere stato espulso per doppia ammonizione si è avvicinato al direttore di gara *" ... con fare intimidatorio, reclamando un fallo e reiterando le proteste. "*, ma senza mettere in atto altri comportamenti sanzionabili.

Alla luce di quanto refertato, la Corte ritiene che il reclamo vada accolto, che la sanzione irrogata sia eccessiva rispetto al comportamento messo in atto dal calciatore e che la stessa vada ridotta 2 giornate di squalifica.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. CONTI GIANMARCO a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 24 novembre 2025.

Il Relatore
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 28 novembre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 22/CSAT 2025/2026
Decisione n. 22/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni, presidente,
Avv. Francesco Scaloni, componente,
Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente,
Avv. Francesco Paoletti, componente,
Dott.ssa Donatella Bordi, componente,

nella riunione del 24 novembre 2025 tenutasi in modalità telematica con l'assistenza del Segretario Alver Torresi a seguito del reclamo n° 22 promosso dalla società A.S.D. PASSATEMPESE in data 17/11/2025 avverso le sanzioni sportive della squalifica fino al 04/02/2026 del tecnico LOMBARDI MASSIMO, della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. MANDOLINI FRANCESCO, della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. TORESANI LAUTARO EMANUEL applicate dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 86 del 12/11/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
 - letti il preannuncio, il reclamo e le memorie difensive alla stessa allegate;
 - ascoltata la società alla richiesta audizione;
 - relatore Francesco Paoletti;
 - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 17/11/2025 la A.S.D. PASSATEMPESE ha proposto reclamo avverso le sanzioni sportive della squalifica fino al 04/02/2026 del tecnico LOMBARDI MASSIMO, della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. MANDOLINI FRANCESCO, della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. TORESANI LAUTARO EMANUEL applicate dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 86 del 12/11/2025, chiedendo la riduzione delle sanzioni in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti.

Nelle memorie difensive la reclamante ha sostenuto:

- a) per quanto riguarda LOMBARDI MASSIMO che l'allenatore si sarebbe avvicinato al direttore di gara al termine dell'incontro per chiedere chiarimenti in merito ad alcune decisioni arbitrali e che il confronto, per quanto animato, si sarebbe sempre mantenuto *“ sul piano verbale senza che il tesserato ponesse in essere alcun gesto idoneo a integrare una condotta violenta, aggressiva o fisicamente offensiva ”*, che il Lombardi non avrebbe *“...mai toccato, spinto o solo sfiorato l'arbitro ...”* e che egli si sarebbe limitato ad una mera contestazione verbale, senza mettere in atto altri comportamenti nei confronti del direttore di gara;
- b) per quanto riguarda MANDOLINI FRANCESCO che egli si sarebbe avvicinato all'arbitro a fine gara per chiedere chiarimenti in merito alla espulsione: anche gli si sarebbe limitato ad una mera contestazione verbale senza venire a contatto con il direttore di gara;
- c) per quanto riguarda TORESANI LAUTARO EMANUEL che si sarebbe avvicinato all'arbitro in occasione della sua espulsione per doppia ammonizione per chiedere chiarimenti, seppur in tono elevato ma senza superare il limite della mera contestazione verbale.

Alla richiesta audizione i tre soggetti tesserati ribadivano quanto dettagliatamente esposto nelle tre memorie difensive allegate al reclamo ed insistevano nelle rispettive richieste.

La reclamante ha allegato al reclamo alcuni fermo immagine ed un video della gara *“ compresi stralci video indicativi ”*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente stabilito che non è possibile procedere alla visione del filmato prodotto dalla reclamante in quanto ciò è consentito dall'art. 61 CGS soltanto quando le riprese o i filmati *“dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore della infrazione.”*: fattispecie che non ricorre nel caso in esame.

Stessa inammissibilità va dichiarata per i fermo immagine che peraltro risultano ininfluenti ai fini della decisione.

Nel merito del reclamo va ribadito che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: *“ I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. ”*

Dalla lettura del referto risulta evidente quanto segue:

- a) per quanto riguarda LOMBARDI MASSIMO che egli ha messo in atto comportamenti che vanno inquadriati in quanto è disciplinato dall'art. 36, comma 1 lettera b) del CGS.

Infatti si legge che *“ Dopo l'espulsione del calciatore n. 11, va su tutte le furie, mi spintona e usa linguaggi offensivi e provocatori. Anche lui continua a protestare e mi ostacola diverse volte la strada di rientro nello spogliatoio. Davanti allo spogliatoio si posiziona davanti alla porta evitandomi di aprirla,*

una volta aperta si frappone in mezzo alla porta evitando sia di farmi rientrare dapprima, poi di chiuderla.
“.

Risulta quindi accertato che il LOMBARDI abbia messo in atto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro che si è concretizzata con un contatto fisico, nonché che tale comportamento irrispettoso si sia prolungato fino al rientro del direttore di gara nel suo spogliatoio.

Alla luce di tali comportamenti, la sanzione minima di 8 gare o a tempo determinato prevista dalla suddetta norma, va aumentata per la reiterazione commessa e la sanzione della squalifica irrogata risulta essere congrua per cui il reclamo va respinto.

b) anche per ciò che concerne MANDOLINI FRANCESCO il reclamo va respinto, risultando anch'essa congrua la sanzione della squalifica per 4 giornate in quanto lo stesso ha insultato l'arbitro per poi continuare a protestare; il che rientra in quanto prevede l'art. 36, comma 1, lettera a) del CGS che stabilisce la sanzione minima di 4 giornate di squalifica;

c) infine va respinto il reclamo proposto contro la sanzione irrogata a TORESANO LAUTARO EMANUEL il quale dopo essere stato espulso ha continuato a protestare in maniera eccessiva nei confronti dell'arbitro, per poi rientrare in campo a fine gara per protestare di nuovo nei confronti del direttore di gara; alla luce di tali comportamenti la sanzione irrogata risulta congrua.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. PASSATEMPESE.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 24 novembre 2025.

Il Relatore
Francesco Paoletti

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 28 novembre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 23/CSAT 2025/2026
Decisione n. 23/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni, presidente,

Avv. Francesco Scalonì, componente,

Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente,

Avv. Francesco Paoletti, componente,

Dott.ssa Donatella Bordini, componente,

nella riunione del 24 novembre 2025 tenutasi in modalità telematica con l'assistenza del Segretario Alver Torresi a seguito del reclamo n° 23 promosso dalla società U.S. MERCATELLESE A.S.D. in data 17/11/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. CIAFFONI MANUEL, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 86 del 12/11/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letti il preannuncio ed il reclamo;

- dato atto della mancata comparizione della reclamante alla richiesta audizione;

- relatore Piero Paciaroni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 17/11/2025 la U.S. MERCATELLESE A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. CIAFFONI MANUEL, applicata

dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 86 del 12/11/2025, sostenendo che il proprio calciatore, espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica del provvedimento avrebbe proferito *“ qualche parola di troppo ma non minacciosa nei confronti del direttore di gara ”* senza poi mettere in atti altri comportamenti sanzionabili.

La società ha quindi richiesto l'annullamento della decisione impugnata o in subordine una riduzione della sanzione irrogata nella misura proporzionata ai fatti accaduti.

La società non ha partecipato alla riunione, non collegandosi in via telematica con la Corte, nonostante avesse regolarmente ricevuto il link per farlo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: *“ I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. ”*.

Dalla lettura del referto risulta che il calciatore dopo la notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione ha minacciato il direttore di gara urlandogli *“ tu non esci vivo dallo stadio ”*, nonché che *“ alla fine della gara mi aspetta fuori degli spogliatoi e continua a protestare per il provvedimento preso, non facendomi rientrare subito nello spogliatoio. ”*.

Alla luce di tutto ciò, la Corte ritiene che il reclamo vada respinto in quanto la sanzione irrogata risulta essere congrua, avendo il calciatore messo in atto, complessivamente, una condotta irrispettosa per la quale l'art. 36, 1° comma, lettera a) del CGS prevede la sanzione minima della squalifica per 4 giornate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società U.S. MERCATELLESE A.S.D.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 24 novembre 2025.

Il Presidente e Relatore
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 28 novembre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 01/12/2025

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)